

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 334/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 470 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. MASSIMO SECONDO, Presidente della società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l. e della società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO SECONDO, Presidente e legale rappresentante della Società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l. in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al Titolo II) - Criteri Infrastrutturali – punto 3), del C. U. n. 238/A del 27.04.2015, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2015, previsto dalla normativa federale, l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2015/2016 in un impianto non ubicato nel proprio comune, lo Stadio “D. Manuzzi” di Cesena, nonché la documentazione a corredo della stessa, ovvero la disponibilità dell’impianto predetto, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS e il nulla osta del Prefetto di Forlì-Cesena.

FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MASSIMO SECONDO per proprio conto e nell’interesse della FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l., in qualità di Presidente;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. MASSIMO SECONDO e di €13.334,00 (tredicimilatrecentotrentaquattro/00) per la società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio